



Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza
Servizio Elettorale

Prot. n. 14311

Cagliari, 19.10.2007

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/1991;
Pagine trasmesse n. 2

Ai Signori Sindaci

Ai Responsabili degli
Uffici Elettorali
dei Comuni della Sardegna

LORO SEDI

Oggetto:

Referendum popolare regionale 2007.
– Divieto di utilizzo dei telefoni cellulari provvisti di fotocamera all'interno delle cabine elettorali.

In relazione allo svolgimento della consultazione referendaria in oggetto, si ritiene opportuno fare proprie le raccomandazioni e le direttive, fornite dal Ministero dell'Interno sul divieto di utilizzazione dei telefoni cellulari provvisti di fotocamera o di altre apparecchiature di registrazione di immagini all'interno delle cabine elettorali.

La possibilità, da parte dell'elettore votante, di effettuare la registrazione filmata o fotografica del proprio voto, al fine di acquisire una prova tangibile del voto espresso, comporta il turbamento della regolarità nell'esercizio del voto stesso.

Si precisa al riguardo che il principio di segretezza del voto, sancito dal secondo comma dell'articolo 48 della Costituzione e posto dal nostro ordinamento a tutela della libera esplicazione della volontà dell'elettore, è garantito, dalla predisposizione di misure idonee (schede uguali per tutti gli elettori) e strutture di protezione (cabine elettorali in cui l'elettore deve isolarsi per esprimere la propria manifestazione di voto), affinché l'elettore sia effettivamente libero, al riparo da controllo o intrusioni che potrebbero compromettere la genuinità del voto.

Nonostante il quadro di garanzie sopra delineato, non è possibile escludere a priori l'eventuale utilizzazione, da parte dell'elettore votante, di strumenti di videoregistrazione che, grazie alla moderna tecnologia, hanno raggiunto dimensioni molto ridotte e, pertanto, sono facilmente occultabili.

Nel contempo, i presidenti di seggio non possono effettuare perquisizioni personali nei confronti degli elettori né procedere ad eventuale sequestro di telefoni cellulari o di altre apparecchiature in grado di registrare immagini, tenuto conto che, in materia elettorale, non vi sono specifiche disposizioni che consentono l'effettuazione di tali operazioni presso gli uffici elettorali di sezione.



In considerazione della necessità di assicurare comunque il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la genuina espressione della manifestazione di voto, i presidenti di seggio dovranno affiggere, all'interno di ogni sezione elettorale, un apposito avviso contenente il divieto di utilizzare telefoni cellulari provvisti di fotocamera o altre apparecchiature in grado di registrare immagini all'interno delle cabine elettorali. Nel medesimo avviso dovrà inoltre essere precisato che, qualora si verificano fenomeni di condizionamento del voto, questi potranno essere perseguiti dalla competente autorità giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 90 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, disposizioni penali applicabili alla consultazione elettorale di cui trattasi.

Il predetto avviso, affisso in numero congruo o almeno in un esemplare per sezione in modo visibile, dovrà avere il seguente tenore: "È vietato utilizzare telefoni cellulari provvisti di fotocamera o altre apparecchiature in grado di registrare immagini all'interno delle cabine elettorali. Eventuali fenomeni di condizionamento del voto che si dovessero verificare, potranno essere perseguiti dalla competente autorità giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 90 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570."

Si richiama l'attenzione dei Sindaci sulla necessità di adottare le descritte misure.

Il Direttore del Servizio
Dr. Vincenzo Roggero